

SOSTEGNO AL LAVORO PRECARIO

DEFINIZIONE

Meccanismo di garanzia sociale autopotenziato, contro la precarietà delle nuove identità di lavoro per promuovere la flessibilità occupazionale senza precarietà reddituale, con lo strumento del microcredito sussidiario.

SOSTEGNO AL LAVORO PRECARIO

- possibilità che il lavoratore che perda il proprio posto di lavoro a causa del termine del progetto, possa continuare ad essere solvibile nei confronti dei fornitori da cui ha acquistato beni e servizi per se e per la propria famiglia. Ovviamente non si tratta di assistenzialismo ma di contribuzione oggettiva a forme di garanzia che prevedono perciò anche il pagamento degli interessi maturati per le anticipazioni e le spese.

SOSTEGNO AL LAVORO PRECARIO

Attori:

- Tutti gli occupati in forme di lavoro temporaneo (co.co.co);
- Banca tesoriere (Banca etica o BCC);
- Organizzazioni di microfinanza/microcredito (Microfinanza – Etimos);
- Organizzazioni sindacali specifiche
- Sgr;
- Camere di Commercio;
- Società di certificazione etica

SOSTEGNO AL LAVORO PRECARIO

Sostenitori:

- Parti datoriali;
- Enti territoriali (Comuni, Province, Regioni);
- Stato;
- Privati Investitori;
- I sostenitori, saranno individuati con un meccanismo dei “vantaggi acquisiti”, vale a dire calcolando il beneficio che la figura professionale del co.co.co. permette di ottenere a ciascuno di essi.

SOSTEGNO AL LAVORO PRECARIO

Meccanismo di funzionamento:

- Fondo di garanzia della natura del confidi, abbinato a specifici fondi comuni, a cui possono accedere tutti i co.co.co. riconosciuti, per ottenere il necessario sostegno reddituale, durante i periodi di interruzione dell'attività lavorativa, non garantiti da misure sociali o previdenziali.
- L'erogazione che deve giungere alla concorrenza dello stipendio o del salario percepito nel precedente periodo di lavoro può essere erogato sotto diverse forme tecniche:
 - mutuo;
 - pagamenti utenze;
 - contributi in forma di stipendi/salari
 - altre forme da definire.

SOSTEGNO AL LAVORO PRECARIO

Procedura di contribuzione:

- ciascun sostenitore contribuisce al fondo di garanzia per una specifica percentuale delle proprie entrate, legata alle sue condizioni ed al tipo di servizio o utilità ottenuta.
 - Fondi dello stato;
 - Fondi di confisca;
 - Enti territoriali secondo il calcolo di utilità riveniente dalla flessibilità sul territorio e in proporzione ai propri co.co.co sul numero di abitanti complessivi;
 - Datori di lavoro in base a due parametri: a) Convenienza economica; b) numerosità di dipendenti di specie;
 - Privati a partecipazione mirata: fondi ad hoc, le cui quote possono essere messe a garanzia di finanziamenti.

SOSTEGNO AL LAVORO PRECARIO

Procedura di attivazione:

- costituzione del confidi unitamente al fondo multicomparto multigoal;
- raccolta contributi dello stato e degli enti per il minimo ottimale;
- Iscrizione contemporanea di Datori e co.co.co, con definizione di impegni.

SOSTEGNO AL LAVORO PRECARIO

Procedura di erogazione:

- co.co.co. disoccupato rivolge la domanda a Microcredito/microfinanza (sportello situato presso la camera di commercio locale);
- Microcredito/microfinanza svolge l'istruttoria, secondo il contratto sottoscritto dal richiedente;
- Terminata l'istruttoria manda la documentazione a Organismo sindacale di controllo e a Banca Etica (tesoriera);
- Organismo sindacale rispedisce parere favorevole a Microcredito/microfinanza e a Banca etica
- Il co.co.co. dopo un termine stabilito riceve i pagamenti nella forma tecnica stabilita.
- La società di certificazione etica supervisiona il rispetto etico degli impegni nei rapporti tra le parti e della corretta gestione dei fondi e del confidi



SOSTEGNO AL LAVORO PRECARIO

CONDIZIONE BASE:

- Al momento della richiesta del finanziamento, il lavoratore deve essere iscritto in elenchi specifici di lavoro temporaneo, deve aver rilasciato una dichiarazione di impegno presso la Società di certificazione etica, deve aver ottenuto dal Sindacato l'attestazione della propria figura professionale.

